



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Semplificazione e dematerializzazione

Determinazione numero 714 del 03/05/2022

**OGGETTO: ACQUISTO FIREWALL PER AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA
TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE RETI LOCALI 7 LOTTO 2 - DITTA
VODAFONE ITALIA S.P.A...**

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Nell'ambito delle proprie competenze il Servizio Sistemi Informativi e Telematica deve garantire l'evoluzione delle componenti del sistema informatico e telematico dell'Ente facenti parte dell'infrastruttura o dedicate ad un uso individuale, in conformità ai reali fabbisogni funzionali dell'Ente e coerentemente con l'evoluzione dell'offerta tecnologica.

Nel contesto del progetto relativo alla ristrutturazione dell'intera infrastruttura previsto per il 2022 e 2023 è stata effettuata una verifica sugli apparati in uso nell'Ente per valutare le nuove acquisizioni, sia in riferimento ad eventuali malfunzionamenti ricorrenti, sia in riferimento alla loro potenza di elaborazione.

Inoltre, per garantire adeguati livelli di protezione dati e sicurezza informatica nel suo concetto più completo, si è valutato l'acquisto di nuovi firewall da usare in alcuni uffici periferici scollegati dalla rete centrale. I dispositivi saranno in grado non solo di filtrare il traffico e proteggere le attività lavorative informatiche, ma collegheranno in modo diretto e sicuro suddetti uffici alla rete principale, garantendo sicurezza e controllo degli accessi.

Si ritiene quindi necessario di procedere all'acquisto delle seguenti dotazioni hardware con le caratteristiche tecniche indicate:

- N. 3 Dispositivi di sicurezza Check Point-Next Generation Firewall fascia base con relativa manutenzione.

L'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dal D.L. n. 168/2004 convertito in L. 191/2004 prevede che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse..."

In MEPA è presente la convenzione RETI LOCALI 7 / LOTTO 2 – FORNITURA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI ZONA NORD, che risponde ai requisiti tecnologici individuati.

Il responsabile del Servizio Dr. Raffaele Guizzardi è registrato come punto ordinante sul portale acquistinretepa.it.

L'ordine su MEPA è il n. 6773805. Il costo complessivo previsto per l'acquisto ammonta a € 648,69 IVA esclusa.

Da una attenta valutazione dei costi, termini, modalità e condizioni contrattuali l'adesione è conveniente e vantaggiosa sotto il profilo del risparmio di spesa e della qualità dei beni/servizi forniti.

Ai sensi dell'articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

In riferimento all'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n. 187/2010) si comunica che i codici CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della presente determina sono i seguenti:

- CIG principale 7743543DD2 relativo alla Convenzione Reti locali 7 - Lotto 2 – Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona nord;
- CIG derivato ZD4362C80A .

Con Atto del Presidente n. 26 del 07/02/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024.

Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di aderire alla "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI – ID 2096, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. stipulata da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015 P.IVA 93026890017 quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.

2) di affidare pertanto alla Ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015 P.IVA 93026890017, la seguente fornitura:

- N. 3 Dispositivi di sicurezza Check Point-Next Generation Firewall fascia base con relativa manutenzione.

- 3) di impegnare la somma di € 791,40 di cui € 142,71 per IVA al 22% imputandola al capitolo n. 745/0 “Acquisto componenti Hardware” del PEG 2022;
- 4) di prendere atto delle modalità e condizioni di fornitura tutte stabilite dalla convenzione sopra citata ordine n. 6773805;
- 5) di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante durc on line valido al 06/06/2022;
- 6) di dare atto che sono acquisite tramite l'accettazione dell'Ordine Mepa n. 6773805 da parte della ditta Vodafone S.p.a. le dichiarazioni:
- di accettare che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/codice disciplinare e codice di condotta;
 - che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
 - di accettare quanto previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016.
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 (nel caso di bandi di gara e contratti aggiungere) e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Raffaele Guizzardi

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: PROVINCIA DI MODENA - SERVIZIO PERSONALE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZD4362C80A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 648,69
Oggetto	ACQUISTO FIREWALL PER INFRASTRUTTURA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	7743543DD2
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione

Modifica

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_31329500	Data richiesta	06/02/2022	Scadenza validità	06/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VODAFONE ITALIA S.P.A
Codice fiscale	93026890017
Sede legale	VIA JERVIS, 13 10015 IVREA (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6773805
Descrizione Ordine	ACQUISTO FIREWALL PER INFRASTRUTTURA
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZD4362C80A
CUP	non inserito
Bando	Reti locali 7
Categoria(Lotto)	Lotto 2 - Fornitura di prodotti e servizi per realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali zona nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	PROVINCIA DI MODENA
Codice Fiscale Ente	01375710363
Nome Ufficio	SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
Indirizzo Ufficio	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34, 41121 - MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio	059209232/059209833
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFGA3C
Punto Ordinante	RAFFAELE GUIZZARDI / CF: GZZRFL65H18F257L
Email Punto Ordinante	GUIZZARDI.R@PROVINCIA.MODENA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01375710363
Ordine istruito da	RAFFAELE GUIZZARDI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	VODAFONE ITALIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	08539010010
Codice Fiscale Impresa	93026890017
Indirizzo Sede Legale	VIA JERVIS 13 - 10015 - IVREA(TO)
Telefono / Fax	0241431/0650926366
PEC Registro Imprese	PUBLIC.SECTOR@VODAFONE.PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	93026890017
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/06/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13648340
INPS: Matricola aziendale	8129094443
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91112632
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1TORINO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	TELECOMUNICAZIONI / TELECOMUNICAZIONI
--------------------------	---------------------------------------

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Dispositivi di sicurezza

Marca: CHECKPOINT - Nome commerciale: [R7L2-CKPFFB] Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza Check Point - Next Generation Firewall fascia base - Codice articolo produttore: CPAP-LANX-LOW-BNDL - Descrizione tecnica: Dispositivo di sicurezza - Prezzo: 190,19 - Unità di vendita: Pezzo - Tipo contratto: Acquisto - Acquisti verdi: N.A. - Codice articolo convenzione: R7L2-CKPFFB - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 190,19 - Codice cpv: 32420000-3

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' R7L2-CKPFFB '

Acquisti verdi: N.A. - Codice articolo convenzione: R7L2-CKPFFB-H1 - Codice articolo convenzione collegato: R7L2-CKPFFB - Codice cpv: 32410000-0 - Descrizione tecnica: Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - Nome del servizio: [R7L2-CKPFFB-H1] Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base - Prezzo: 0,56 - Tempo di consegna: 15 giorni solari - Tipo contratto: Acquisto - Tipo manutenzione: HP - Unità di vendita: Pezzo/mese

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' R7L2-CKPFFB '

Acquisti verdi: N.A. - Codice articolo convenzione: R7L2-CKPFFB-H - Codice articolo convenzione collegato: R7L2-CKPFFB - Codice cpv: 32410000-0 - Descrizione tecnica: Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - Nome del servizio: [R7L2-CKPFFB-H] Manutenzione mensile HP anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base - Prezzo: 0,49 - Tempo di consegna: 15 giorni solari - Tipo contratto: Acquisto - Tipo manutenzione : HP - Unità di vendita: Pezzo/mese

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Nome e cognome del Referente tecnico	ALBERTO LEONELLI
Nome e cognome del Referente Amministrativo	CHIARA MOLINARI
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email)	059209830
Riferimenti referenti tecnici (nome cognome telefono, e-mail/pec)	059209838
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Numero ordinativo della richiesta di valutazione preliminare	non indicato
Numero ordinativo della richiesta del piano di esecuzione definitivo	non indicato
Bonifico Sepa Direct	NO
Opzione Pagamento anticipato	NO
Gestione DUVRI	Sì, l'Amministrazione allega documento all'ODF

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	[R7L2-CKPFFB] Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza Check Point - Next Generation Firewall fascia base	190,19	3 (Pezzo)	570,57 €	22,00
1opzione	[R7L2-CKPFFB-H1] Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base	.56	3 (Pezzo/mese) 36.00(Durata [mesi] per gli anni successivi al primo)	60.48 €	22
2opzione	[R7L2-CKPFFB-H] Manutenzione mensile HP anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base	.49	3 (Pezzo/mese) 12.00(Durata [mesi] anno 1)	17.64 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	648,69
IVA €	142,71
Totale Ordine (IVA inclusa) €	791,40

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
Intestatario Fattura	PROVINCIA DI MODENA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01375710363
Partita IVA da Fatturare	01375710363
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

L'Amministrazione prende atto che – in prossimità dell'esaurimento del massimale contrattualmente previsto – qualora l'ordine intervenga al raggiungimento dello stesso, sebbene trasmesso dalla Piattaforma al Fornitore, non potrà trovare esecuzione

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI – ID 2096, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 - CIG 77435389B3

LOTTO 2 - CIG 7743543DD2

LOTTO 3 - CIG 7743553615

LOTTO 4 - CIG 7743562D80

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2020 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 93026890017, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, in persona di Andrea Cedrone nella sua qualità di Procuratore Speciale (giusta procura rilasciata in Milano il 18.6.2019 dal notaio Ciro De Vivo, rep. n. 52728, racc. n. 25950), nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, capitale sociale Euro 1.640.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, partita IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mentore Maggini n. 1, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma (RM) dott. Vincenzo Papi, repertorio n. 2776 in data 28/07/2021 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;



- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 4 (quattro) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 250 del 29/12/2018 2019 e successivi avvisi di proroga e rettifica;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2, 3 e 4 della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini



stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. da Intesa San Paolo S.p.A. ed avente:

- n. S087742160250, per un importo di Euro 1.116.945,91= (unmilionecentosedimilanovecentoquarantacinque/91) per il lotto 1,
- n. S087742160252, per un importo di Euro € 672.000,00= (seicentoseptantaduemila/00) per il lotto 2,
- n. S087742160253, per un importo di Euro € 544.000,00= (cinquecentoquarantaquattromila/00) per il lotto 3,
- n. S087742160251, per un importo di Euro € 608.000,00= (seicentoottomila/00) per il lotto 4,

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione;

ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo S.p.A. ed avente:

- n. S087742160246, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 4.626.948,43= (quattromilioniseicentoventiseimilanovecentoquarantotto/43) per il lotto 1,
- n. S087742160247, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 2.783.760,00= (duemilionisettecentoottantatremilasettecentosessanta/00) per il lotto 2,
- n. S087742160248, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 2.253.520,00= (duemilione duecentocinquantaquattremilacinquecentoventi/00) per il lotto 3,
- n. S087742160249, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 2.518.640,00= (duemilionicinquecentodiciottomilaseicentoquaranta/00) per il lotto 4,

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi;

iii) la garanzia rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A. ed avente:

- n. S087742160254 per un importo di Euro € 36.350,00= (trentaseimilatrecentocinquanta/00) per il lotto 1,
- n. S087742160255 per un importo di Euro € 23.625,00= (ventitremilaseicentoventicinque/00) per il lotto 2,
- n. S087742160256 per un importo di Euro € 23.625,00= (ventitremilaseicentoventicinque/00) per il lotto 3,
- n. S087742160257 per un importo di Euro € 23.625,00= (ventitremilaseicentoventicinque/00) per il lotto 4,

a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive,



- iv) la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da Vodafone Insurance Limited avente, per ciascuno dei 4 lotti i seguenti numeri di polizza: n. VIL 1003-5-21 Public and Products Liability e n. VIL 1023-5-21 Professional Liability, oltre a relativa nota integrativa, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- n) risulta allo stato pendente, innanzi al TAR Lazio - Roma, il giudizio r.g. n. 4738/2021, instaurato da Telecom Italia S.p.A. contro Consip S.p.A. e nei confronti del Fornitore, per l'annullamento - previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - dell'aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3 e 4 disposta nei confronti del Fornitore per la dichiarazione di inefficacia della Convenzione eventualmente stipulata/e nelle more del giudizio e per il subentro della ricorrente nella/e stessa/e, nonché per la dichiarazione di inefficacia degli eventuali contratti attuativi sottoscritti in attuazione della/e prima/e, dichiarando la ricorrente la propria disponibilità a subentrarvi. All'esito della camera di consiglio del 06/09/2020, il TAR, con ordinanza n. 8438 del 08/09/2021 ha respinto l'istanza cautelare e fissato la trattazione del merito del ricorso al 01/12/2021. Avverso la suddetta ordinanza Telecom Italia S.p.A. ha proposto appello cautelare (r.g. 7945/2021), avanzando altresì istanza di misure cautelari monocratiche. Con decreto n. 5107 del 17/09/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza e fissato, per la discussione dell'appello cautelare, la camera di consiglio del 21/10/2021.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=5bd1dcdae2a8fda4
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "D" (*Corrispettivi e tariffe*), l'Allegato "E" (*Condizioni*



Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "H" (Patto di integrità), l'Allegato "I" (Nomina a responsabile del trattamento dei dati), l'Allegato "J" (Chiarimenti resi in fase di gara), l'Allegato "K" (Contratti di avvalimento).

3. In virtù della stipula della Convenzione in pendenza del ricorso giurisdizionale r.g. n. 4738/2021 e dell'appello cautelare r.g. n. 7945/2021, qualora, in conseguenza della relativa ordinanza/sentenza nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia dovesse essere imposta la sospensione e/o il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di sospensione e/o invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente e a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni eventualmente aderenti alla Convenzione. Restano salvi e impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Listino di Fornitura**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Data di Accettazione della fornitura**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura – di cui al par. 2.6.1 del Capitolato Tecnico;
 - g) **Data di Accettazione del servizio**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi oggetto della Convenzione – di cui al par. 2.7 del Capitolato Tecnico;
 - h) **Fornitore**: il raggruppamento temporaneo risultato aggiudicatario dei lotti 1, 2, 3 e 4 della procedura di gara, di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - i) **Lotto**:
 - per il Lotto 1, l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire in favore delle Amministrazioni e degli Enti articolati a livello centrale (per la suddivisione tra Pubbliche Amministrazioni Centrali e Pubbliche Amministrazioni Locali si faccia riferimento a quanto pubblicato sul sito www.istat.it e sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.);
 - per il Lotto 2, l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire in favore delle Amministrazioni e degli Enti articolati a livello locale (per la suddivisione tra Pubbliche Amministrazioni Centrali e Pubbliche



Amministrazioni Locali si faccia riferimento a quanto pubblicato sul sito www.istat.it e sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.), nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

- per il Lotto 3, l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire in favore delle Amministrazioni e degli Enti articolati a livello locale (per la suddivisione tra Pubbliche Amministrazioni Centrali e Pubbliche Amministrazioni Locali si faccia riferimento a quanto pubblicato sul sito www.istat.it e sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.), nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria;
- per il Lotto 4, l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire in favore delle Amministrazioni e degli Enti articolati a livello locale (per la suddivisione tra Pubbliche Amministrazioni Centrali e Pubbliche Amministrazioni Locali si faccia riferimento a quanto pubblicato sul sito www.istat.it e sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.), nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna.

j) Importo massimo della Convenzione: si intende l'importo corrispondente a:

- Lotto 1 (PAC): € 69.809.119,37;
- Lotto 2 (PAL zona nord): € 42.000.000,00
- Lotto 3 (PAL zona centro): € 34.000.000,00
- Lotto 4 (PAL zona sud): € 38.000.000,00;

k) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A.,



previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Rientrano in questo ambito i provvedimenti, ivi comprese le raccomandazioni, adottati da soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza della Repubblica.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture e servizi:
 - a) **Realizzazione delle reti:**
 - fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati
 - fornitura e installazione di apparati attivi
 - switch
 - prodotti per l'accesso wireless
 - dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi
 - fornitura e installazione di gruppi di continuità
 - posa in opera della fornitura
 - b) **Servizi connessi inclusi nella fornitura:**
 - dimensionamento e predisposizione del piano di esecuzione preliminare
 - dimensionamento e predisposizione del piano di esecuzione definitivo (qualora l'Amministrazione perfezioni l'ordinativo di fornitura)
 - servizio di assistenza al collaudo
 - servizio di dismissione dell'esistente
 - c) **Ulteriori servizi:**
 - configurazione degli apparati forniti
 - servizi di assistenza, manutenzione e gestione
 - assistenza e manutenzione della fornitura acquistata in Convenzione
 - servizi di intervento su chiamata su PDL
 - servizio di gestione on-site della rete
 - servizi di gestione da remoto della rete
 - servizio di certificazione del sistema di cablaggio esistente
 - prestazione di lavori accessori alla fornitura
 - servizi di addestramento



▪ servizio di addestramento sulla fornitura

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a € 69.809.119,37 per il Lotto 1, € 42.000.000 per il Lotto 2, € 34.000.000 per il Lotto 3 e € 38.000.000 per il Lotto 4.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture e servizi (ivi compresi quelli "obbligatori connessi alla fornitura" e quelli "ulteriori a richiesta") dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione e limitatamente ai Lotti 2, 3 e 4, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di € 2.187.580,14 per il lotto 2, € 8.796.236,77 per il lotto 3 e € 4.025.357,49 per il lotto 4.
6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
8. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del



contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; le Amministrazioni dovranno se del caso riferire a Consip delle verifiche eseguite. Consip in contraddittorio con il fornitore verificherà quanto comunicato dalle Amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione della Convenzione.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 22/10/2021; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriore 1 (un) mese, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito. Fermo restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. Fermo restando la durata stabilita nel Capitolato Tecnico per ciascuna prestazione oggetto dell'appalto, i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata minima di 12 (dodici) mesi e massima di 48 (quarantotto) mesi, con una modularità trimestrale, in ogni caso decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura", ovvero dalla data relativa alla "Lettera di avvio del servizio" qualora successiva alla "Data di Accettazione della Fornitura".

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) verificare che l'Ordinativo di Fornitura, emesso nei suoi confronti dall'Amministrazione Contraente, sia stato da quest'ultima correttamente emesso sulla base di tutti i criteri e i vincoli esposti nel Capitolato Tecnico e, tra questi, del vincolo di cui al par. 2.2.5 del Capitolato Tecnico;
 - b) conseguentemente, non dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura erroneamente emessi in riferimento ai menzionati criteri, previa immediata segnalazione per iscritto dell'errore all'Amministrazione e a Consip S.p.A.;
 - c) con riferimento al criterio in base al quale le Amministrazioni dovranno emettere gli Ordinativi di Fornitura nei confronti degli aggiudicatari dei Lotti, così come definiti all'art. 2 co. 1 lett. m), verificare che gli stessi, per la suddivisione tra Pubbliche Amministrazioni Centrali e Pubbliche Amministrazioni Locali, siano stati emessi sulla base di quanto pubblicato sul sito www.istat.it e sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
2. Il Fornitore garantisce, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi Allegati, che:
 - a) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente



- Convenzione sono quelle offerte in sede di gara o successivamente autorizzate dalla Consip, sulla base di quanto previsto nei seguenti articoli 17 e 18;
- b) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione hanno le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica, e sono conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - c) per le forniture, per i servizi e, comunque, per ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegherà tutte le strutture ed il personale necessario per la loro esatta realizzazione, anche secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - d) per l'intero periodo di durata dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, provvederà ad installare e aggiornare le patch di sicurezza che verranno rilasciate dal produttore su tutti gli apparati oggetto di fornitura.
3. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, laddove il dimensionamento del servizio oggetto dei contratti attuativi richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, a preferire - a parità di condizioni rispetto a soggetti terzi, in termini di qualifica, inquadramento e trattamento economico - l'assunzione del personale risultante alle dipendenze del fornitore uscente al termine finale di efficacia del precedente contratto di appalto, a condizione che: a) ciò non pregiudichi l'efficienza della propria organizzazione imprenditoriale in linea con quanto previsto dall'art. 41 Costituzione; b) ciò non alteri le modalità di erogazione del servizio definite nell'Offerta Tecnica.
4. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti ed oggetto di fornitura della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.
5. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il ritiro di apparecchiature/apparati per lo smaltimento, il Fornitore dichiara e si impegna di svolgere le attività di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Con riferimento alle modalità di attivazione della fornitura, il Fornitore è consapevole ed accetta le modalità e gli adempimenti stabiliti nel paragrafo 1.4 del Capitolato Tecnico. In caso di ritardo o inadempimento del Fornitore nelle/delle modalità di esecuzione delle attività propedeutiche all'Ordinativo di Fornitura ivi stabilite, l'Amministrazione ha l'onere di comunicare alla Consip S.p.A. detti ritardi e/o inadempimenti, evidenziandone, eventualmente con opportuna documentazione a supporto, le relative circostanze di fatto, anche al fine dell'applicazione da parte della Consip S.p.A., laddove di competenza, delle penali di cui oltre.
7. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti



obblighi.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura ed i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna e la realizzazione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, in conformità alle modalità stabilite nel par. 1.4.4 del Capitolato Tecnico, ivi compresi i "servizi obbligatori connessi alla fornitura" come meglio specificati nel par. 2.6 del Capitolato Tecnico.
3. In riferimento a ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la verifica entro e non oltre i termini indicati al par. 4.1.2 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare e svolgere i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura nel rispetto delle specifiche, delle modalità e dei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto degli impegni assunti nella propria Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare le verifiche di conformità:
 - a) per quanto attiene al collaudo della fornitura, secondo quanto stabilito al par. 2.6.1 del Capitolato tecnico;
 - b) per quanto attiene alle verifiche di conformità dei servizi, secondo quanto stabilito ai par. 2.5.4, 2.5.5 e 2.7 del Capitolato Tecnico, a seconda dei servizi di pertinenza.
6. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
7. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità diano esito positivo e le forniture e i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Delle verifiche di conformità viene redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" ovvero, in caso di servizi, "Data di accettazione del servizio" e, quindi, di avvio dei servizi, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma dei precedenti commi, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
10. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili.
11. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore



a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

12. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Su richiesta del Fornitore – limitatamente alla componente dei lavori di cui alla presente Convenzione – il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione lavori (CEL), conformemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e comunque successivamente alla verifica sulla collaudabilità delle opere appaltate di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 (oppure successivamente alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere appaltate di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010), nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA

1. Il Fornitore è tenuto a prestare tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, ivi inclusi quelli obbligatori connessi alla fornitura di cui al par. 2.6 del Capitolato Tecnico, per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità e i termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Help Desk Multicanale" (telefono, email, web) dedicato alla Convenzione, accessibile mediante un "Numero Verde" (gratuito), attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel par. 2.6.2 del Capitolato Tecnico.
3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nei par. 3.4.2 e 4.1.10 del Capitolato Tecnico di cui alla presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e



Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, e di ogni altra informazione ritenuta utile, opportuna e/o necessaria;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi e delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato "Appendice A" al Capitolato tecnico relativo ai Flussi Dati per il monitoraggio della presente Convenzione. Rimane fermo che Consip S.p.A., nel corso di vigenza della Convenzione, si riserva la facoltà di modificare: i) l'elencazione dei dati di rendicontazione e monitoraggio; ii) il tracciato e le modalità secondo cui i dati medesimi devono essere inoltrati alla Consip.
5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare la data dell'ultima fattura emessa a carico delle Amministrazioni a valere sui contratti stipulati entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa, fermo restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui al successivo articolo sulla Commissione a carico del Fornitore.
7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile, tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni



Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare le attività di fornitura e i servizi oggetto della presente Convenzione (ivi compresi quelli "obbligatori connessi alla fornitura" di cui al par. 2.6 del Capitolato Tecnico) e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per le forniture e i servizi oggetto della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel par. 5 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi e delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato "D".
2. Tali corrispettivi sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore secondo le seguenti tempistiche:
 - a) con riferimento ai corrispettivi relativi alla fornitura dei beni oggetto della Convenzione, il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui al paragrafo 2.6.1 del Capitolato Tecnico;
 - b) con riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi di cui ai paragrafi 2.5.1, 2.5.3.2, 2.5.3.3 e 2.3.3.5 del Capitolato Tecnico ("servizio di assistenza e manutenzione", "servizio di gestione da remoto della rete", "servizio di gestione on-site della rete" e "servizi per dispositivi di sicurezza"), il Fornitore potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al par. 2.7 del Capitolato Tecnico. Relativamente a ciascuno dei suddetti servizi, l'importo di ogni fattura trimestrale sarà pari al 25% (venticinqueper cento) del canone annuo oggetto di offerta economica;
 - c) con riferimento al corrispettivo relativo al servizio di cui al par. 2.5.2 del Capitolato Tecnico ("servizio di intervento su chiamata su PDL"), il Fornitore potrà emettere fattura all'esaurimento del pacchetto di interventi acquistato e comunque al termine della validità del pacchetto di interventi, subordinatamente al buon esito delle verifiche di conformità;
 - d) con riferimento al corrispettivo relativo al par. 2.5.4 del Capitolato Tecnico ("servizio di addestramento sulla fornitura"), il Fornitore potrà emettere fattura - limitatamente alle giornate di addestramento effettuate - a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio";
 - e) con riferimento al corrispettivo relativo al par. 2.5.5 del Capitolato Tecnico ("servizio di certificazione del sistema di cablaggio esistente"), il Fornitore potrà emettere



fattura a decorrere dalla “Data di accettazione del servizio”.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza sopra stabilita e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 100000009594, intestato a Vodafone Italia S.p.A. presso la Banca Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT7410306909400100000009594 e sul conto corrente n. 100000000679, intestato a Converge S.p.A. presso la Banca Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT7300306905232100000000679. I Fornitori dichiarano che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Per quanto riguarda la mandataria Vodafone Italia S.p.A., l’impresa si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.

Per quanto riguarda la mandante Converge S.p.A., le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente



richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 4 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 4.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi



standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi e nell’erogazione delle forniture o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel par. 4 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel par. 5 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura e/o i servizi, oggetto della presente Convenzione, in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel par. 4.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti



per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, commi 4, 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. o all'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, le penali stabilite nel par. 5 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

5. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali sia stata prevista la nomina, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 14.
6. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali sia stata prevista la nomina, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 14.
7. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinatorio di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
8. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2 e 3 del medesimo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti della Consip S.p.A. con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 04/08/2021 da Intesa San Paolo S.p.A. avente:

- n. S087742160250, per un importo di Euro 1.116.945,91=



- (unmilionecentosedimilanovecentoquarantacinque/91) per il lotto 1,
- n. S087742160252, per un importo di Euro € 672.000,00= (seicentoseptantaduemila/00) per il lotto 2,
 - n. S087742160253, per un importo di Euro € 544.000,00= (cinquecentoquarantaquattromila/00) per il lotto 3,
 - n. S087742160251, per un importo di Euro € 608.000,00= (seicentoottomila/00) per il lotto 4.
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia di cui al precedente comma copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 1.4 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore. In caso di mancata formalizzazione del contratto di fornitura per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dei contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 04/08/2021 da Intesa San Paolo S.p.A. avente:
- n. S087742160246, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 4.626.948,43= (quattromilioniseicentoventiseimilanovecentoquarantotto/43) per il lotto 1,
 - n. S087742160247, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 2.783.760,00= (duemilionisettecentoottantatremilasettecentosessanta/00) per il lotto 2,
 - n. S087742160248, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 2.253.520,00= (duemilione duecentocinquantatremilacinquecentoventi/00) per il lotto 3,
 - n. S087742160249, oltre a relativa appendice, per un importo di Euro € 2.518.640,00= (duemilionicinquecentodiciottomilaseicentoquaranta/00) per il lotto 4,
- in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. La garanzia di cui al comma precedente copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni



Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia stessa per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
8. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
9. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
10. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
11. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo



svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

12. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il Garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
16. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 04/08/2021 da Intesa San Paolo S.p.A. avente
 - n. S087742160254 per un importo di Euro € 36.350,00= (trentaseimilatrecentocinquanta/00) per il lotto 1,
 - n. S087742160255 per un importo di Euro € 23.625,00= (ventitremilaseicentoventicinque/00) per il lotto 2,
 - n. S087742160256 per un importo di Euro € 23.625,00= (ventitremilaseicentoventicinque/00) per il lotto 3,
 - n. S087742160257 per un importo di Euro € 23.625,00= (ventitremilaseicentoventicinque/00) per il lotto 4.
17. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell'avanzamento dell'esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, da intendersi qui tutte integralmente richiamate e trascritte, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - la mancata osservanza, da parte del Fornitore, di quanto dichiarato nel precedente articolo 6, comma 4;
 - il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali;
 - l'esito negativo delle verifiche ispettive effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati).
2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub



Responsabile del Trattamento Allegato “I” alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, per una quota pari al 50% dell'importo contrattuale, l'esecuzione di tutte le prestazioni di cui alla tabella 2 del par. 3 del disciplinare di gara.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, come meglio specificato al par. 3.2 del Capitolato Tecnico. Inoltre, il Responsabile del Servizio svolge il ruolo di coordinamento dei Responsabili del Servizio di Area.
2. I Responsabili del Servizio di Area, nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti di tutte le Amministrazioni Contraenti che effettueranno Ordinativi di fornitura; ciascuno dei quali potrà avere in carico fino ad un massimo di 15 aree territoriali, come meglio specificato al par. 3.2 del Capitolato Tecnico.
3. In fase di stipula il Fornitore ha indicato i nominativi sia del Responsabile del Servizio Generale sia di tutti Responsabili del Servizio di Area e si impegna a sostituirlo/i tempestivamente qualora, nel corso della durata della Convenzione, non sia/siano più disponibile/i, con figure professionali dotate di analoghe competenze ed esperienza.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà essere esonerato dal fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuta “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche

Classificazione del documento: Consip Public

Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 7 – ID 2096

Convenzione

22 di 27



(minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione;

- c) schede tecniche, attestanti il possesso delle funzionalità e caratteristiche minime e migliorative dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale offerto in sostituzione, provenienti dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore), in copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Consip S.p.A. si riserva, altresì, di verificare l'effettiva sopravvenuta messa “fuori produzione” del bene.

2. Ricevuta la documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà all'analisi della stessa in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. potrà:

- a) procedere all'analisi delle schede tecniche di cui al precedente comma 1 lett. c). Ai fini della verifica potrà essere richiesta da Consip S.p.A. ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea per comprovare le funzionalità e caratteristiche minime e migliorative del prodotto offerto in sostituzione. Successivamente all'analisi delle schede tecniche, in caso Consip S.p.A. lo ritenga necessario ai fini della verifica, potrà essere inoltre richiesta la messa a disposizione del prodotto come previsto nel successivo punto b);
- b) indipendentemente dalla presentazione delle schede tecniche di cui al comma 1 lett. c), chiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., un campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione al Fornitore, con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.
3. Solo all'esito dell'analisi di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative



producendo:

- a) una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”;
 - b) schede tecniche, attestanti il possesso delle funzionalità e caratteristiche minime e migliorative del prodotto “evoluto”, provenienti dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore), in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
3. Ricevuta la documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
 4. Solo all’esito dell’analisi di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 19

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l’entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell’entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,



convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente Intesa San Paolo avente IBAN n. IT 38 0 03069 03240 100000005558, bic BCITITMM.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale



autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 01/10/2021

CONSIP S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa

IL FORNITORE
Ing. Andrea Cedrone



C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1
Validità:

C.F.: CDRNDR73P24C034Y
Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA3
Validità: dal 18/09/2019 al 17/09/2022
Identificativo Certificato digitale n.
15D4DB392E5F8C640C2FF5D7339BDF8C

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, Collaudo, Verifica di Conformità e Accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi inclusi nella fornitura); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 01/10/2021

IL FORNITORE

Il Fornitore

Ing. Andrea Cedrone

C.F.: CDRNDR73P24C034Y

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA3

Validità: dal 18/09/2019 al 17/09/2022

Identificativo Certificato digitale n.

15D4DB392E5F8C640C2FF5D7339BDF8C



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Bilancio e Contabilità finanziaria

Determinazione n. 714 del 03/05/2022

Proposta n. 1794/2022 - Area Amministrativa - Semplificazione e dematerializzazione

**OGGETTO: ACQUISTO FIREWALL PER AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA
TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE RETI LOCALI 7 LOTTO 2 - DITTA
VODAFONE ITALIA S.P.A..**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 04/05/2022

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)